

Regione Sardegna

* * * * *

PROCEDURA APERTA

Gara procedura aperta per la fornitura triennale in service di sistemi diagnostici di microbiologia, suddivisa in 3 lotti, per i Laboratori di ATS Sardegna mediante l'utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT

* * * * *

Schema di contratto

INDICE

ART. 1 -	DISCIPLINA APPLICABILE.....	3
ART. 2 -	OGGETTO E VALORE.....	4
ART. 3 -	DURATA.....	4
ART. 4 -	PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO.....	4
ART. 5 -	REFERENTE DITTA AGGIUDICATARIA.....	4
ART. 6 -	DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 7 -	CARATTERISTICHE DELL'APPARECCHIATURA.....	6
ART. 8 -	CARATTERISTICHE MATERIALE DI CONSUMO.....	6
ART. 9 -	CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI MANUTENZIONE FULL RISK.....	7
ART. 10 -	DIFFORMITÀ QUALITATIVE E QUANTITATIVE.....	8
ART. 11 -	CONFEZIONAMENTO.....	9
ART. 12 -	TRASPORTO.....	10
ART. 13 -	CONSEGNA E INSTALLAZIONE.....	10
ART. 14 -	RESPONSABILE DELLA FORNITURA.....	12
ART. 15 -	VERIFICHE DI SICUREZZA.....	12
ART. 16 -	MANUTENZIONE PREVENTIVA, CORRETTIVA E STRAORDINARIA.....	13
ART. 17 -	SERVIZIO INTEGRATO DI TIPO "FULL-RISK.....	15
ART. 18 -	FORMAZIONE.....	16
ART. 19 -	ORDINI.....	17
ART. 20 -	RIMESSA A NORMA.....	17
ART. 21 -	ALTRI OBBLIGHI DEL AGGIUDICATARIO.....	17
ART. 22 -	TUTELA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA.....	19
ART. 23 -	VARIAZIONI DEL SERVIZIO.....	19
ART. 24 -	OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	19
ART. 25 -	VERIFICHE E PENALI.....	19
ART. 26 -	CORRISPETTIVI.....	20
ART. 27 -	VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	21
ART. 28 -	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	21
ART. 29 -	TERMINI DI PAGAMENTO E INTERESSI MORATORI.....	21
ART. 30 -	DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO.....	22
ART. 31 -	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.....	23
ART. 32 -	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	24
ART. 33 -	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	24
ART. 34 -	OBBLIGHI PER IL FORNITORE IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	25
ART. 35 -	RECESSO DAL CONTRATTO.....	25
ART. 36 -	RESPONSABILITÀ CIVILE.....	25
ART. 37 -	FALLIMENTO DEL FORNITORE O MORTE DEL TITOLARE.....	26
ART. 38 -	SPESE CONTRATTUALI.....	26
ART. 39 -	RESPONSABILE ESECUZIONE CONTRATTO.....	26
ART. 40 -	INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	26
ART. 41 -	FORO E CLAUSOLE FINALI.....	27

Contratto

TRA: _____ in persona del _____, Responsabile
_____ CF/PIVA - con sede in - , di seguito anche Azienda”.

e

TRA la ditta _____, in persona del legale rappresentante _____, con sede in
_____ CF/P.IVA: _____, di seguito anche “il Fornitore”,

entrambe congiuntamente definite di seguito anche “le Parti”.

Premesso che:

- con Determinazione n. 4175 DEL 24/05/2019 è stata indetta la fornitura di cui all'oggetto del presente contratto;
- il Disciplinare di gara e i relativi allegati sono stati pubblicati sul profilo committente ATS Sardegna, sulla piattaforma telematica Sardegna Cat e messi a disposizione degli Operatori Economici.
- in data _____ è avvenuta l'aggiudicazione;
- la ditta _____ è risultata aggiudicataria del materiale in oggetto;
- con Determinazione dirigenziale n. _____ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara.

Richiamati, quale parte essenziale ed integrante del presente Contratto,

1. il Bando di Gara;
2. il Disciplinare di Gara;
3. il Capitolato Speciale;
4. offerta del _____ prot. _____;
5. Tutti gli allegati;
6. DUVRI
7. Patto di Integrità.

si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 - DISCIPLINA APPLICABILE

I rapporti tra la ATS Sardegna e Fornitore sono regolati, in via graduata:

- a) dalle **clausole** del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- b) dalle disposizioni degli **atti di gara** (Bando di Gara - Capitolato Speciale - Disciplinare di Gara e relativi allegati);
- c) da quanto previsto nell'**offerta presentata dal Fornitore** in sede di gara;
- d) dalle **disposizioni normative** derogabili applicabili in materia, per quanto non regolato dalle disposizioni/clausole/previsioni sopra indicate.

In caso di discordanza o contrasto nell'interpretazione del presente Contratto, gli atti ed i documenti prodotti dalla Azienda in sede di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative da quest'ultimo formulate ed espressamente accettate dalla Azienda.

Le Parti, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, si riservano comunque la facoltà di concordare ulteriori condizioni migliorative, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Azienda rispetto al corrispettivo offerto in sede di gara.

ART. 2 - OGGETTO E VALORE

Il presente Contratto ha per oggetto la fornitura triennale in service di sistemi diagnostici di microbiologia, suddivisa in 3 lotti, per i Laboratori di ATS Sardegna mediante l'utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT come meglio definito nel capitolato Tecnico. La fornitura avverrà secondo le condizioni previste nel Capitolato Tecnico e nella presente scrittura privata.

Il valore del presente contratto è pari ad € _____ + iva di legge .

ART. 3 - DURATA

Il Contratto decorrerà dal _____ e avrà una durata pari a 36 mesi (fino al _____), salvo casi previsti dal presente Contratto.

ART. 4 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

La fornitura del service avverrà secondo le condizioni previste nel Capitolato Tecnico; in caso di condizioni maggiormente favorevoli presenti nell'Offerta Tecnica depositata dal fornitore, saranno considerate valide queste ultime. Il Fornitore deve assicurare tutte le attività che garantiscono, per l'intera durata contrattuale, la corretta esecuzione della fornitura di cui all'oggetto.

ART. 5 - REFERENTE DITTA AGGIUDICATARIA

Il Responsabile di Servizio del Fornitore è il dott./sig. _____ con il compito di rapportarsi con le strutture dell'Azienda per tutti gli aspetti giuridici, amministrativi, gestionali e operativi.

ART. 6 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per l'esecuzione della fornitura il Fornitore si impegna a svolgere il servizio con personale adeguato al fine di rendere il servizio a **regola d'arte**. Il personale impiegato dovrà essere inoltre munito di tutte le **autorizzazioni** per l'espletamento del servizio e rispettare le norme per la sicurezza attualmente in vigore.

Conformemente a quanto prescritto nel Capitolato Speciale nonché dall'offerta/progetto presentata/o è tenuto a garantire l'organizzazione delle risorse umane in termini di obblighi contrattuali verso l'Azienda e della normativa contrattuale in materia di lavoro verso i propri dipendenti, oltre al fine di garantire i più alti livelli di performance.

Tutto il personale adibito ai servizi del presente appalto lavorerà alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità del fornitore sia nei confronti della Azienda che nei confronti di terzi.

L'Azienda rimane estranea ad ogni rapporto tra l'Appaltatore ed il suo personale; essa non procederà però alla **liquidazione del corrispettivo** dovuto per il servizio oggetto dell'appalto se l'Aggiudicatario non comproverà l'adempimento degli obblighi assicurativi e di ogni altro obbligo in materia di rapporto di lavoro.

Per quanto non espressamente citato nel presente contratto, valgono le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico, nonché la normativa vigente.

6.1 - CONTRATTO DI LAVORO

Il Fornitore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei CCNL per il personale impiegato nell'esecuzione del servizio. Si impegna inoltre al rispetto degli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione del fornitore stesso e da ogni altra sia qualificazione giuridica, economica o sindacale.

6.2 - SOSTITUZIONI E SCIOPERI DEL PERSONALE

Il fornitore dovrà impegnarsi a garantire la sostituzione del personale assente per qualsiasi causa, in modo da garantire sempre che il numero di addetti sia ottimale alla regolare esecuzione del servizio; in nessun caso è infatti ammessa la riduzione e/o l'interruzione del servizio.

6.3 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Il fornitore è tenuto all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazioni degli operai contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali.

6.4 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Il fornitore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 ed in generale di tutte le norme di tutela della sicurezza del lavoratore.

Il fornitore è responsabile della corretta applicazione delle normative sulla sicurezza per i propri lavoratori.

6.5 - NORME COMPORTAMENTALI

Il fornitore deve garantire che i propri operatori dedicati al servizio siano di assoluta **fiducia** e di provata **riservatezza**, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio, senza divulgare notizie o fatti conosciuti durante l'espletamento del servizio, nonché garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia ed in generale il rispetto della normativa e delle disposizioni Aziendali in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Qualora si dovesse rilevare un'infrazione compiuta dal personale del fornitore potrà essere richiesta l'erogazione di una delle sanzioni disciplinare previste dal CCNL di riferimento.

Il Personale impiegato dal fornitore non avrà alcun vincolo di dipendenza gerarchica dal personale dell'Azienda; dovrà garantire un comportamento corretto, osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali del presente Capitolato.

6.6 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

I servizi di cui al presente appalto rientrano tra quelli che prevedono l'applicazione della L. 12 giugno 1990 n. 146 così come modificato dalla L. 83/2000 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. L'appaltatore è pertanto obbligato all'applicazione della disciplina de quo, in particolare per ciò che attiene alla garanzia di godimento del diritto costituzionale alla salute ed ai conseguenti oneri di informazione nei confronti

degli utenti e dell'Azienda ai quali è tenuto a garantire preventiva e tempestiva comunicazione di ogni evento pregiudizievole.

ART. 7 - CARATTERISTICHE DELL'APPARECCHIATURA

Il Fornitore dovrà consegnare le apparecchiature in oggetto secondo le caratteristiche definite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Economica dell'Aggiudicatario.

Il Fornitore dovrà comunque fornire l'apparecchiatura oggetto dell'appalto nella versione più aggiornata.

7.1 - INNOVAZIONE, NUOVE VERSIONI E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Nel caso di **innovazioni migliorative** sotto il profilo Tecnico, intervenute tra il momento dell'aggiudicazione e la stipula del contratto, il Fornitore dovrà comunicare la nuova configurazione rispondente all'ultimo prodotto di mercato, l'Azienda avrà la facoltà di accettare o meno quanto proposto, fermo restando il prezzo e le condizioni aggiudicate in gara, senza nessun onere aggiuntivo.

Nel caso di innovazioni migliorative durante il periodo contrattuale che siano tali da mantenere l'apparecchiatura "in stato da servire all'uso convenuto" il Fornitore potrà comunicare la nuova configurazione, l'Azienda avrà la **facoltà di accettare o meno**, fermo restando il prezzo e le condizioni di gara e comunque senza alcun onere aggiuntivo per l'Azienda per quanto riguarda la consegna e il ritiro della precedente apparecchiatura o delle migliorie sulla stessa.

In nessun caso sarà possibile introdurre modifiche di qualsiasi natura a quanto offerto se non preventivamente accettato da parte della Stazione Appaltante.

7.2 - ACCESSORI E/O COMPONENTI AGGIUNTIVI DELL'APPARECCHIATURA

L'Azienda potrà chiedere l'implementazione della configurazione aggiudicata con altri accessori e/o componenti già previsti in offerta, per esigenze di natura tecnica debitamente motivate.

Tali accessori e/o componenti saranno a totale carico del Fornitore, che nulla pretenderà.

7.3 - CARATTERISTICHE ULTERIORI DI MESSA A DISPOSIZIONE

Le **prestazioni accessorie di fornitura**, i cui oneri sono a totale carico del Fornitore, sono le seguenti:

- imballo, trasporto e facchinaggio, presso la struttura interessata;
- consegna al piano, salvo non venga richiesta la consegna in magazzino e montaggio;
- rimozione e smaltimento di tutti gli imballi;
- montaggio, installazione e collaudo;
- ritiro al termine del contratto;
- smaltimento di tutte le parti eventualmente sostituite o modificate.

ART. 8 - CARATTERISTICHE MATERIALE DI CONSUMO

Il Fornitore si impegna a fornire il materiale di consumo e tutto quanto necessario per l'esecuzione di quanto richiesto al Capitolato Tecnico.

I quantitativi indicati nel Capitolato Speciale sono presunti e pertanto possono variare in considerazione delle esigenze della Azienda.

Il fornitore non potrà pretendere compensi o indennizzi di sorta nel caso in cui si verificassero differenze per minori test effettuati rispetto al preventivato.

ART. 9 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI MANUTENZIONE FULL RISK

Il servizio dovrà essere garantito nel rispetto delle disposizioni previste nel Capitolato Speciale e di quanto ulteriormente previsto all'Offerta tecnica del Fornitore.

Gli interventi devono essere di norma effettuati in loco (on site) salvo riparazioni che richiedano il trasporto delle attrezzature nel laboratorio del Fornitore. In tal caso restano a carico dello stesso anche i rischi connessi al trasporto delle attrezzature.

Il prelievo deve risultare da apposito documento controfirmato dal personale dell'Azienda in aggiunta alla documentazione fiscale prevista dalla legge.

Il servizio di assistenza tecnica e di manutenzione durante tutta la durata contrattuale deve essere assicurata tenendo presente le specifiche di seguito indicate e di quanto migliorativo indicato in offerta, e più precisamente:

- assistenza alla fornitura
- verifiche di sicurezza
- manutenzione preventiva, correttiva e straordinaria
- manutenzione "full risk"
- piano delle attività programmate (PAP)
- modalità e tempi di intervento.

9.1 - ASSISTENZA ALLA FORNITURA

Per tutta la durata del Contratto di fornitura, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un **Servizio Cliente** e un **Responsabile della fornitura** quale assistenza della fornitura.

Tutte le apparecchiature e i materiali forniti dovranno risultare privi di difetti di fabbrica, correttamente installati e pienamente corrispondenti alle specifiche del presente Capitolato speciale d'oneri e alle specifiche di offerta.

L'assistenza dovrà essere del tipo full risk, h24, 365 gg all'anno, con tempi massimi di intervento:

1. da remoto non superiori a 60 minuti dalla chiamata;
2. su siti di installazione/chiamata non superiori a 180 minuti dalla chiamata.

Tutte le apparecchiature fornite dovranno essere coperte dal contratto di manutenzione per l'intera durata del contratto; la Ditta fornitrice è tenuta ad eliminare, a proprie spese, difetti e/o malfunzionamenti dovuti all'utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatori che eventualmente si dovessero verificare.

La richiesta di intervento dovrà essere effettuata dal personale tecnico dell'Azienda, preposto all'utilizzo dell'apparecchio, ovvero dal sanitario responsabile.

Si intendono inclusi nel servizio di manutenzione gli oneri per diritti di chiamata e per trasporto di persone e/o cose.

Il tempo di funzionamento regolare del sistema (uptime) dovrà essere non inferiore al 99,999 % su base annuale;

Il Fornitore dovrà garantire l'assistenza *full risk*, h 24, 365 gg. all'anno per una durata di 36 mesi.

ART. 10 - DIFFORMITÀ QUALITATIVE E QUANTITATIVE

Nel caso di difformità tra l'ordine e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate a seguito di utilizzi successivi rispetto a quanto riportato nella Documentazione di Consegna, o a prove e a verifiche effettuate anche da terzi soggetti, l'Azienda invia una contestazione scritta, anche a mezzo fax, al Fornitore, attivando le pratiche di reso, secondo quanto disciplinato nei successivi paragrafi.

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1495 del Codice Civile, le comunicazioni di difformità potranno essere validamente inviate dalla Azienda nel termine di 30 giorni dalla data della scoperta del vizio.

Le situazioni di difformità sono:

- 1) **Difformità qualitativa:** è la mancata corrispondenza fra i Prodotti richiesti ed i Prodotti consegnati ovvero prodotti viziati, ovvero prodotti difettosi ovvero prodotti aventi requisiti non conformi a quanto riportato nelle schede tecniche o schede di sicurezza; a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, rappresentano cause di difformità qualitativa la mancata corrispondenza per nome commerciale, etichettatura, integrità dell'imballo, integrità del confezionamento ovvero Prodotti non correttamente conservati nella fase di trasporto nonché Prodotti non correttamente tenuti sotto controllo termico;
- 2) **Difformità quantitativa:** la quantità di Prodotti consegnati è in eccesso o difetto rispetto a quanto atteso nell'Ordine.

In particolare:

1) Difformità qualitativa

Nel caso di difformità qualitativa l'Azienda invierà al Fornitore una contestazione scritta, mediante lettera raccomandata A/R, con ordine di ritirare i prodotti entro dieci giorni, e con diffida al Fornitore, a corrispondere a quanto indicato nell'ordine entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione di adempiere, consecutivi e continui dalla richiesta di sostituzione, la quale è a totale carico dello stesso.

In questo caso è a carico del Fornitore inadempiente l'applicazione delle penali per il ritardo dovuto alla sostituzione, sia quella per la consegna di merce difforme sia altro maggior onere o danno comunque derivante all'Azienda a causa dell'inadempienza.

Nel caso in cui il Fornitore non adempia attraverso la sostituzione dei prodotti difformi, l'Azienda potrà procedere ad inviare nuova diffida ad adempiere.

In caso di reiterata consegna di prodotti difformi qualitativamente o mancando il Fornitore ad adempiere quanto richiesto, l'Azienda potrà procedere a risolvere di diritto il contratto, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 cc e comunque previa comunicazione scritta da effettuarsi con lettera raccomandata A/R.

2) Difformità quantitativa

Nel caso di difformità quantitativa l'Azienda invia una contestazione al Fornitore, intimando a ritirare il quantitativo in eccesso rispetto all'ordine di acquisto, a insindacabile giudizio del Direttore di Esecuzione del Contratto.

Il Fornitore deve provvedere entro 10 gg dalla data di ricezione della comunicazione, concordando con l'Azienda le modalità del ritiro.

Non sono **ammesse consegne parziali**, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione.

In entrambe le difformità (qualitativa o quantitativa) il Fornitore è inoltre tenuto a ritirare la merce difforme o in eccesso: in pendenza o in mancanza del ritiro, la merce è custodita a rischio dell'Operatore Economico stesso, e rimane a disposizione senza alcuna responsabilità da parte dell'Azienda ricevente, per eventuali ulteriori degradamenti o deprezzamenti o per eventuali danni subiti dai Prodotti in conseguenza della giacenza.

Qualora Il Fornitore non provveda al **ritiro della merce** difforme da quanto ordinato dopo 30 (trenta) giorni dalla segnalazione l'Azienda può procedere, a suo insindacabile giudizio, allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore o a restituirli presso le sedi del Fornitore previa comunicazione scritta.

I costi sostenuti dall'Azienda per tali operazioni saranno **rimborsati completamente dal Fornitore**.

Qualora l'Operatore Economico provveda al ritiro, deve essere redatto apposito **“verbale di reso per difformità qualitativa”** in contraddittorio con l'Azienda, riportante almeno le seguenti informazioni, controfirmato dalle parti:

- data di invio contestazione da parte dell'Azienda
- data di avvenuto ritiro da parte dell'Operatore Economico (attraverso firma del corriere)
- data dell'avvenuta eventuale sostituzione.

ART. 11 - CONFEZIONAMENTO

Il Fornitore deve provvedere all'opportuno e corretto **confezionamento dei prodotti** in modo tale da garantirne la conservazione, anche durante le fasi di trasporto.

L'imballaggio esterno usato per la spedizione è a carico del Fornitore e resta di proprietà dell'Azienda (imballaggio e confezioni “a perdere”). Deve essere robusto, realizzato impiegando il materiale più idoneo, in rapporto sia alla natura del prodotto sia al mezzo di trasporto prescelto e deve garantire l'integrità finale dei prodotti consegnati.

L'impresa dovrà fornire la scheda di sicurezza per ogni tipologia di prodotto pericoloso in base agli artt. 10 e 11 del DM 28/01/92 come modificato dall'art. 13 del D.Lgs n. 65 del 14/03/2003 (classificazione e disciplina dell'imballaggio ed etichettatura dei prodotti pericolosi) in attuazione delle Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, dalla Circolare Min. Salute del 07/01/2004 (indicazioni esplicative sul D.Lgs 65/03), e dalle successive modifiche e integrazioni normative, nonché dalle eventuali innovazioni legislative in materia.

Sull'imballaggio esterno deve essere apposta **un'etichetta** che consenta la facile lettura delle diciture richieste dalle norme vigenti, soprattutto in relazione alla data di preparazione, data di scadenza, numero di lotto di produzione, oltre alle precauzioni particolari necessarie ad una corretta conservazione.

In particolare, l'imballaggio esterno deve essere in **materiale resistente** alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idoneo a garantire sia la corretta conservazione, che le condizioni di temperatura previste dalla relativa scheda tecnica.

L'imballaggio esterno deve, altresì, soddisfare le prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 circa la prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, relativa alla limitazione sui carichi lombari cui sottoporre il personale di magazzino.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa.

Le etichette dovranno essere in italiano, riportare tutte le caratteristiche del prodotto, o in lingua straniera ma corredata da apposita **traduzione in italiano**.

Sulle confezioni dovrà essere indicato il nome della ditta produttrice o dei concessionari.

La data di scadenza nonché eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione dei prodotti in parola devono risultare chiaramente leggibili ed in lingua italiana.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili.

ART. 12 - TRASPORTO

E' responsabilità del Fornitore garantire che il trasporto dei Prodotti avvenga con **mezzi adeguati** tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati. Pertanto, il Fornitore, ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, dovrà osservare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei Prodotti.

Pertanto, il Fornitore, ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, dovrà osservare tutte le precauzioni necessarie per il corretto trasporto dell'apparecchiature, degli accessori, delle parti di ricambio e dell'eventuale materiale di consumo.

L'attestazione di conformità delle corrette condizioni di trasporto e consegna dovrà essere prodotta nella documentazione rilasciata al momento della consegna.

12.1 - DOCUMENTO DI TRASPORTO

Il DDT deve riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare:

- data e numero di ordine,
- luogo di consegna,
- riferimenti relativi all'ordinativo,
- data e numero del Buono di acquisto in caso di stupefacenti.

L'originale del DDT o della scheda deve essere rilasciata al destinatario, che deve firmarla per accettazione, per permettere la verifica amministrativa e la successiva liquidazione della fattura.

Data l'impossibilità di verificare tutta la merce all'atto del ricevimento, la firma posta su tale documento indica la mera corrispondenza del numero dei colli consegnati rispetto a quanto previsto nell'ordine. In ogni caso, l'Azienda si riserva di accertare l'effettiva quantità e qualità dei Prodotti consegnati in un successivo momento, tale verifica deve, comunque, essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.

ART. 13 - CONSEGNA E INSTALLAZIONE

L'attività di consegna delle apparecchiature si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto dell'imballaggio. Si ricorda che l'asporto dell'imballaggio deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

Le apparecchiature dovranno essere consegnate improrogabilmente entro 90 giorni solari dalla data di partenza del contratto, pena la risoluzione del contratto.

Le apparecchiature dovranno essere consegnate a cura e spese del Fornitore.

Sono a carico della ditta aggiudicataria le seguenti prestazioni:

- ✓ fornitura, trasporto e installazione delle apparecchiature nei singoli locali, compresi carico, scarico, sollevamento in edificio sui diversi piani;
- ✓ rischi relativi alla consegna ed al trasporto, compresi gli eventuali deterioramenti della fornitura dovuti a negligenza o a insufficiente imballaggio;
- ✓ imballaggi ed il confezionamento necessari alla fornitura, compreso il regolare sgombero e smaltimento degli stessi con relativo trasporto a proprie spese o in idonei luoghi di riciclo, nel rispetto della normativa vigente.

Le apparecchiature devono essere consegnate unitamente alla manualistica d'uso in lingua italiana.
L'hardware installato diviene di proprietà.

13.1 - COLLAUDO

Il collaudo viene effettuato dal Fornitore in contraddittorio con il Servizio di Ingegneria Clinica e deve riguardare la totalità delle apparecchiature compresi gli eventuali dispositivi accessori oggetto dell'Ordinativo di Fornitura ed i relativi sistemi software installati.

Il collaudo dovrà essere effettuato entro 7 giorni solari dal termine dell'installazione, salvo diverso accordo con la P.A. e consisterà:

4. nell'accertamento della presenza di tutte le componenti dell'apparecchiatura, compresi software e dispositivi accessori;
5. nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature e dai relativi dispositivi accessori, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta;
6. nella verifica della conformità dell'apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge;
7. nella esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento, che a discrezione dell'Amministrazione possono in alternativa essere eseguite da suo personale di fiducia.

Il Fornitore dovrà produrre in sede di collaudo la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza.

Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore.

La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo.

Delle suddette operazioni verrà redatto apposito "verbale di collaudo", firmato dalla P.A. e controfirmato dal Fornitore. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione" della Fornitura. Il verbale dovrà contenere la data e il luogo dell'istruzione del personale (previamente concordato con la P.A.). Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. Le prove di collaudo devono concludersi entro 10 gg. solari dal loro inizio, salvo diverso accordo con la P.A.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore.

Quando le apparecchiature o parti di esse non superano le prescritte prove funzionali e diagnostiche, le operazioni sono ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro conclusione. La ripetizione delle prove deve concludersi entro 10 giorni solari dalla data di chiusura delle prove precedenti.

Se entro il suddetto termine le apparecchiature non superino in tutto o in parte, queste ultime prove, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare le apparecchiature e provvedere alla sostituzione delle stesse, salva l'applicazione delle penali previste.

Resta salvo il diritto dell'Amministrazione, a seguito di secondo, o successivo, collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l'ulteriore danno.

L'Amministrazione ha l'obbligo di non utilizzare le apparecchiature consegnate e poste in funzione prima delle operazioni di collaudo, in caso contrario le apparecchiature utilizzate debbono intendersi accettate al collaudo.

13.2 - TRASFERIMENTO DELLE APPARECCHIATURE

Il Fornitore si impegna, con **nessun onere a carico dell'Azienda**, all'eventuale trasferimento della strumentazione in altri locali qualora il centro destinatario della prima installazione dovesse essere spostato ad altra sede di lavoro.

13.3 - RITIRO

Il Fornitore si impegna al ritiro della strumentazione e di tutto il materiale non ancora utilizzato **al termine del contratto**.

ART. 14 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Alla data di stipulazione del contratto e per tutta la sua durata, il Fornitore deve mettere a disposizione un Responsabile della fornitura i cui riferimenti devono essere indicati alla Azienda.

Per tutta la durata del Contratto, il Fornitore nomina quale Responsabile della Fornitura il sig. _____ Il Responsabile della fornitura deve:

- identificare ed implementare le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dalle Azienda;
- fornire una reportistica semestrale sulla gestione della fornitura (fornitura e servizio).

ART. 15 - VERIFICHE DI SICUREZZA

Le verifiche di sicurezza elettrica dovranno essere svolte in ottemperanza alla IEC 62353, alle norme CEI 62-5 ed alle norme particolari emesse dal CEI ed UNI, in vigore all'atto della esecuzione degli interventi se esistenti ed applicabili. In ogni caso dovranno essere comunque applicate le norme Indicate dal Fabbrikante.

I protocolli di misura utilizzati dovranno essere aggiornati tempestivamente ogni qualvolta saranno pubblicate aggiornamenti alle norme.

Oltre alle scadenze programmate previste dal piano di lavoro, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad eseguire gli interventi di verifica periodica della sicurezza nei seguenti casi:

- interventi di manutenzione correttiva che interessino la parte di alimentazione o che influiscano sulle condizioni di sicurezza elettrica dell'apparecchiatura stessa.
- spostamento e reinstallazione dell'apparecchiatura;
- specifica richiesta del Responsabile di Esecuzione del Contratto.
- contestualmente al collaudo dell'apparecchiatura o di aggiornamento tecnologico.
- in seguito a manutenzione straordinaria.

Qualora durante lo svolgimento delle verifiche, a giudizio dei tecnici del Fornitore, l'apparecchiatura sia riscontrata in condizioni tali da causare situazioni di pericolo reale e immediato per gli operatori.

La Ditta dovrà eliminare tali non conformità aprendo un intervento di manutenzione correttiva.

La Ditta dovrà fornire evidenza dell'attività di verifica svolta compilando apposite schede per l'apparecchiatura, firmate di pugno dal Tecnico esecutore, che dovranno contenere almeno i seguenti dati:

- data della verifica
- luogo in cui sono state effettuate le misure.

Le verifiche periodiche di sicurezza e l'emissione del giudizio finale dovranno essere effettuate previo accordo con il Responsabile di Esecuzione del Contratto.

Salvo diverse decisioni del Responsabile di Esecuzione del Contratto la periodicità indicativa da prevedere sono almeno una volta ogni due anni per l'apparecchiatura oggetto del presente Contratto.

Periodicità diverse da quanto suggerito potranno essere adottate prendendo in considerazione le indicazioni contenute nel manuale.

Le date di esecuzione degli interventi potrà essere fissata con una tolleranza non superiore a +/- 15 gg, rispetto alle scadenze indicate nel Piano per le verifiche di sicurezza, pena l'applicazione delle penali previste dal presente Contratto.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, senza oneri aggiuntivi, la consulenza tecnica nell'ambito della sicurezza elettrica e rilasciare, entro 60 giorni dall'emissione di ogni nuova norma, la seguente documentazione, di cui risulterà pienamente responsabile:

- protocolli di misura relativi agli apparecchi sottoposti a controllo;
- realizzazione e aggiornamento dei protocolli di misura del sistema informativo esistente.

ART. 16 - MANUTENZIONE PREVENTIVA, CORRETTIVA E STRAORDINARIA

16.1 - MANUTENZIONE PREVENTIVA

Secondo le norme UNI 9910 la manutenzione preventiva è la "manutenzione eseguita a intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a prevenire l'insorgenza di guasti e a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di una apparecchiatura

Per manutenzione preventiva programmata si intendono le procedure periodiche di verifica e taratura, controllo, messa a punto, pulizia e lubrificazione delle parti meccaniche mobili, controllo dei circuiti idraulici e pneumatici con verifica della tenuta dei medesimi, sostituzione di parti di ricambio e parti soggette ad usura, atte a prevenire e a ridurre i guasti - qualora questi siano in qualche misura prevedibili - e a mantenere in condizioni di adeguata funzionalità le apparecchiature oggetto del presente appalto. Di tali attività devono far parte la verifica periodica della rispondenza dell'apparecchiatura alle specifiche di funzionamento previste dal costruttore, la verifica periodica della corretta calibrazione, oltre a tutti quegli interventi volti a prevenire eventuali insorgenze di danni.

Gli interventi di manutenzione preventiva hanno quindi lo scopo di:

- prevenire il verificarsi dei guasti connessi all'utilizzo delle apparecchiature ed all'usura delle parti componenti;
- mantenere le apparecchiature in condizioni di corretto funzionamento;
- garantire la qualità e l'affidabilità delle prestazioni di ciascuna apparecchiatura;
- garantire il mantenimento delle condizioni e dei parametri di sicurezza operativa;

- verificare la corretta installazione di ciascuna apparecchiatura (riguardo alle alimentazioni e alla idoneità dei locali dove è impiegata);
- evidenziare particolari situazioni di obsolescenza e degrado delle prestazioni;
- tarare e calibrare le attrezzature che ne necessitano.

A seguito dell'esecuzione dell'attività manutentiva il Fornitore dovrà rilasciare un giudizio che indichi che l'apparecchiatura in oggetto garantisce il livello di qualità richiesto e si possa pertanto continuare ad utilizzarla.

Il servizio di manutenzione preventiva dovrà essere obbligatoriamente assicurato dal Fornitore nel rispetto di quanto fissato nei Manuali d'uso e tecnici del Fabbricante in termini di modalità e frequenza.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre tener conto, nell'espletamento della manutenzione preventiva, di quanto fissato dalla normativa vigente (D. Lgs. 46/97 e s.m.i., d. lgs 332/2000, D. Lgs. n. 81/08, norme tecniche internazionali UNI , CEI, etc.), dagli standard e dalle Linee guida vigenti in materia.

I lavori di rimessa a norma, le parti di ricambio e i relativi costi saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. La Ditta aggiudicataria dovrà produrre il Piano delle Manutenzioni Preventive (PMP), da aggiornare annualmente in considerazione dell'anno solare (Gennaio/Dicembre), per tutta la durata del contratto. Il Piano delle manutenzioni deve essere concordato e validato con il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto.

Il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto si riserva la facoltà di richiedere verifiche ulteriori, oltre a quelle stabilite nel calendario, in caso di, a mero titolo esemplificativo, sospensioni o riprese di attività, traslochi, nuove installazioni e ispezioni di Enti Terzi. Detti interventi di manutenzione preventiva con caratteristiche di straordinarietà non comportano per l'Azienda alcuna onerosità aggiuntiva.

Per il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di espletamento degli interventi di manutenzione preventiva, verranno applicate le penali di cui al presente Contratto.

I singoli interventi di manutenzione preventiva sull'apparecchiatura, dovranno essere documentati mediante l'emissione dei relativi Rapporti di lavoro.

16.2 - MANUTENZIONE CORRETTIVA

Secondo le norme UNI 9910 la manutenzione correttiva è "la manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un'avaria e volta a riportare un'entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta".

Per manutenzione correttiva si intendono tutte quelle procedure finalizzate a:

- accertare la presenza di guasto o malfunzionamento;
- individuare la/e causa/e che hanno determinato il guasto;
- adottare tutte le misure per garantire il ripristino delle condizioni normali di funzionamento;
- eseguire una verifica finale, ove necessario, della funzionalità e della sicurezza dell'apparecchiatura.

Il numero degli interventi di manutenzione correttiva, eseguito dal personale Tecnico è da ritenersi **illimitato**.

Tutti i costi diretti e indiretti riconducibili ad un intervento di manutenzione correttiva saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

Qualora il guasto possa incidere sulle condizioni di sicurezza dell'apparecchiatura, dovrà essere effettuata la verifica di sicurezza elettrica ed il controllo di funzionalità, conformemente a quanto prescritto nelle normative CEI generali e CEI particolari applicabili.

Quando, per motivi tecnici, si renda necessario procedere alla riparazione di un'apparecchiatura e/o sue componenti presso i Laboratori tecnici della stessa Ditta aggiudicataria, il trasporto dalla sede di impianto al Laboratorio e ritorno, sia esso sul territorio nazionale o estero, sarà sempre e comunque a rischio e pericolo della Ditta aggiudicataria e le spese relative, comprese quelle per l'imballaggio e la spedizione, saranno a carico della medesima.

In occasione di ogni intervento di manutenzione correttiva la Ditta aggiudicataria dovrà redigere il rapporto di lavoro.

16.3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per manutenzione straordinaria si intendono tutte quelle attività atte a migliorare la funzionalità o la sicurezza delle apparecchiature mediante integrazioni alle configurazioni originarie e non riconducibili a quanto previsto ai precedenti punti. Rientrano nei protocolli di manutenzione straordinaria, a titolo indicativo:

- eventuali necessità di aggiornamento Tecnico a seguito di modifiche e/o introduzioni di disposizioni legislative in materia;
- aggiornamenti tecnologici in genere;
- rimessa a norma di apparecchiature non rispettanti l'attuale normativa in vigore per cause evidentemente riconducibili a motivi di progettazione e fabbricazione e comunque non inerenti un cattivo utilizzo e/o una cattiva;
- opportunità di ristrutturazioni e/o potenziamento delle apparecchiature;
- richiami e/o aggiornamenti (software e/o hardware) e/o migliorie funzionali suggeriti dalle ditte produttrici.

L'esecuzione di interventi e fornitura di materiali per il ripristino di apparecchiature oggetto di guasti determinati da eventi accidentali, cadute o utilizzo improprio delle apparecchiature sarà a totale carico della ditta aggiudicataria.

ART. 17 - SERVIZIO INTEGRATO DI TIPO "FULL-RISK"

Nel servizio integrato di tipo "Full Risk" è compresa la fornitura di parti di ricambio, materiali di consumo o parti soggette ad usura **completamente a carico alla Ditta aggiudicataria.**

Le parti di ricambio, i materiali e gli accessori necessari, impiegati sia per gli interventi di manutenzione preventiva che per gli interventi di manutenzione correttiva, dovranno essere nuovi di fabbrica, originali o dichiarati compatibili dal Fabbrikante, e garantiti dal Fabbrikante stesso. Non dovranno comportare uno scadimento di qualità dell'apparecchiatura e dovranno comunque essere rispondenti alle indicazioni del costruttore ed alle relative norme di sicurezza.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria gli oneri per la messa in opera.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, nel rispetto delle norme di legge e con oneri a proprio carico, in quanto ricompresi nel canone, allo smaltimento delle parti di ricambio, sostituite nell'ambito delle attività previste dall'appalto.

Tutti gli oneri derivanti relativi alla manodopera, trasferta, parti di ricambio, diritto di chiamata, etc., inclusi gli eventuali materiali soggetti ad usura e/o di consumo, saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria.

Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entità del mancato godimento, ai sensi dell'art. 1584 del C.C.

17.1 - PIANI DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare, entro 90 giorni dalla stipula del contratto, e, per le annualità successive, entro il 15 Gennaio di ogni anno, i Piani delle attività programmate per l'anno solare. In detti piani sono indicate, con specificità di mese ed anno, le periodicità con cui saranno effettuate le verifiche di sicurezza elettrica e le manutenzioni preventive, già definite nel PMP.

Il Piano delle attività programmate dovrà essere approvato dal Responsabile di Esecuzione del Contratto.

Il ritardo nella presentazione del Piano delle attività programmate comporta l'applicazione delle penali previste dal presente Contratto.

17.2 - MODALITÀ E TEMPI DI INTERVENTO

a) Modalità di intervento

Il Fornitore deve garantire il servizio h24 e dovrà essere sempre garantita la risposta alle normali segnalazioni/richieste almeno mediante una segreteria telefonica, fermo restando il servizio di reperibilità.

La Ditta ha l'obbligo di intervenire per qualsiasi esigenza assistenziale anche su diretta chiamata dell'Unità Operativa, specialmente nelle ore fuori servizio dell'ufficio competente o in emergenza, fermo restando la successiva regolarizzazione della richiesta di intervento.

b) Tempi di intervento

La Ditta aggiudicataria deve garantire:

- Tempi d'intervento da remoto: entro 60minuti (sessanta) dal ricevimento della segnalazione di guasto;
- Tempi d'intervento on site: entro 180 minuti (centottanta) dal ricevimento della segnalazione di guasto;

La inosservanza di tempi e modi di intervento indicati è sanzionata con specifica penale, come indicato nell'art. 25 – Penali, fatti salvi i casi di oggettiva difficoltà dovuti a cause di forza maggiore.

ART. 18 - FORMAZIONE

Il Fornitore dovrà garantire appositi corsi di formazione rivolti al personale che utilizza il sistema, anche in caso di aggiornamenti che comportino variazioni nell'utilizzo. Devono essere previsti corsi di formazione prima dell'avvio del sistema e almeno uno ogni anno per la durata di 36 mesi.

Al momento del collaudo, dovrà essere consegnato ed approvato dal Responsabile dell'Esecuzione del Contratto il **Piano definitivo** relativo alle modalità ed ai tempi di esecuzione del corso di addestramento, completo dell'elenco dei **nominativi delle persone coinvolte**.

Di detto addestramento dovrà essere rilasciata opportuna **certificazione** sia al Responsabile dell'Esecuzione del Contratto che alla Unità Operativa interessata. Il tutto anche in relazione alla necessità di informare, formare ed addestrare il personale anzidetto, in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Il Fornitore si impegna a effettuare l'addestramento anche per gli eventuali aggiornamenti tecnico o per il turn over del personale.

I materiali utilizzati per l'addestramento devono essere forniti gratuitamente dal fornitore e nel DDT sarà indicato la causale c/prova.

ART. 19 - ORDINI

L'ordinativo di fornitura sarà emesso dal Servizio preposto per iscritto, e riporteranno il luogo previsto di consegna. L'ordine verrà inviato di regola al n. [REDACTED]

Non saranno accettate consegne di merce non precedute da regolare ordine di acquisto.

In ogni caso, farà fede, quale data di ricevimento dell'ordine, la data di ricevimento del fax, riportata nella conferma di spedizione sulla copia in mano all'Azienda, senza che il Fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo.

In caso di invio a mezzo mail, farà fede la data di ricezione della mail come riportata nella mail di conferma di lettura in mano all'Azienda, senza che il Fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo.

Il riferimento all'ordine di acquisto dovrà essere riportato nel DDT di consegna.

ART. 20 - RIMESSA A NORMA

Per rimessa a norma si intendono tutte quelle procedure necessarie per far rientrare l'apparecchiatura verificata nei limiti imposti dalla normativa in vigore. Le eventuali non conformità riscontrate sulle apparecchiature oggetto di verifica saranno a tutti gli effetti considerati come guasti e di conseguenza la relativa rimessa a norma rientrerà nella procedura di manutenzione correttiva.

Le operazioni di rimessa a norma e le relative parti di ricambio costituiscono uno dei compiti della ditta aggiudicataria, che si farà carico anche degli oneri conseguenti.

Nel caso in cui la rimessa a norma risulti non eseguibile, in quanto l'intervento richiesto comporti la modifica progettuale con conseguente variazione della destinazione d'uso, l'apparecchiatura verrà dismessa e sarà in carico al Fornitore mettere a disposizione altra soluzione per la durata rimanente del contratto. L'azienda avrà la facoltà di accettare la soluzione proposta o di provvedere a nuova procedura.

ART. 21 - ALTRI OBBLIGHI DEL AGGIUDICATARIO

Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente appalto a **regola d'arte**, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato, nell'offerta tecnica e nel contratto d'appalto, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

Il Fornitore è tenuto a porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Il Fornitore dovrà trasmettere all'Azienda l'elenco nominativo del personale, con relativo turno di lavoro, che verrà adibito all'espletamento del **servizio di installazione, collaudo** e altre attività necessarie per la corretta esecuzione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nella presente Scrittura Privata, con l'indicazione, per ciascun addetto, della qualifica professionale e delle mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto.

Per ogni nominativo dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi.

Il contraente è responsabile per infortuni e danni, a persone o cose, arrecati alla Azienda o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto con conseguente esonero della Stazione Appaltante da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

E' pertanto fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di:

- imporre al personale il rispetto della normativa di sicurezza;
- ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- provvedere all'informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza, la salute e igiene sul luogo di lavoro, antincendio e pronto soccorso.

Sono inoltre a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi, anche se materialmente non menzionata, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale .

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei Disciplinari di gara e al Capitolato Tecnico, allegati al presente atto. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero divenire obbligatorie successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, qualora emanate successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativo obbligo.

Le attività contrattuali da svolgersi presso la Struttura Operativa interessata della Azienda dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività istituzionali: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con il Responsabile di Esecuzione del Contratto.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Struttura Operativa destinataria dei beni oggetto della gara;

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere, qualora necessario, nei locali della Struttura Operativa nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Il Fornitore si obbliga ad assicurare alla Azienda per il tramite del Direttore dell'esecuzione del Contratto, anche attraverso il personale all'uopo incaricato dallo stesso, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti, nonché ogni eventuale effetto avverso e/o danno provocato dal loro possibile impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore che, rendendosi garante, è tenuto all'osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell'affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento, la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.

In caso di **dubbia interpretazione** del presente contratto, fa fede quello che è indicato nel **capitolato tecnico** di gara che fa parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 22 - TUTELA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

Il fornitore si impegna a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il **vincolo di riservatezza** relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie che siano ritenute riservate e che, comunque, non siano finalizzate alla pubblica diffusione, di cui venga a conoscenza nell'espletamento dell'attività affidata.

In tal senso il fornitore sarà tenuto a porre in essere tutte le **misure di prevenzione** necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate.

Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenute riservate sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili al fornitore e/o ai suoi dipendenti e collaboratori, il fornitore sarà tenuto a **risarcire gli eventuali danni** che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.

Il fornitore sarà tenuto al rispetto ed osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 196 del 30/06/2003.

ART. 23 - VARIAZIONI DEL SERVIZIO

Il fornitore non potrà per alcun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio previsto fatto salvo il caso in cui siano sottoposte al vaglio e all'accettazione della Stazione Appaltante.

L'Azienda si riserva la facoltà nel corso del periodo contrattuale di chiedere variazioni ritenute opportune e necessarie per cambiate esigenze della Azienda stessa.

ART. 24 - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante deve **prendere in consegna la cosa** e osservare la **diligenza del buon padre di famiglia** nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze.

L'ATS risponde inoltre della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della durata del contratto, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

L'azienda deve restituire la cosa al Fornitore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.

L'azienda non risponde del deperimento o del deterioramento dovuti a vetustà.

ART. 25 - VERIFICHE E PENALI

L'Azienda nel caso in cui non vengano rispettati i termini di consegna, di collaudo e comunque dell'eventuale piano di programmazione delle manutenzioni, oltre che il ritiro o sostituzione in caso di vizi, sarà soggetta alle seguenti penali.

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omissso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente) od

imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel presente Capitolato, la singola Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

Evento	Valore di riferimento	Penale
Consegna installazione e collaudo delle apparecchiature	Entro 90 giorni solari dalla partenza del contratto	50,00 € per ogni giorno lavorativo di ritardo
Tempo di corretto funzionamento del sistema software	per uptime superiore al 99,999 % annuo	1000,00 € ogni - 0,001 % di sfioramento
per superamento tempi intervento tecnico (sia in remoto che sul luogo di chiamata/problematica) al sistema software	da remoto entro 60 minuti dalla chiamata; Onsite entro 180 minuti dalla chiamata.	100,00 € per ogni ora o frazione di ora di ritardo per l'intervento da remoto 100,00 € per ogni ora o frazione di ora di ritardo per l'intervento onsite

La stazione appaltante procederà alla contestazione degli eventuali inadempimenti, che daranno luogo all'applicazione delle suddette penali, comunicando per iscritto al fornitore l'infrazione entro 5 giorni dalla segnalazione o dall'accertamento dell'inadempienza. L'ATS potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'ATS per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo aggiudicato.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti del Fornitore derivanti dalla fornitura regolata dal presente Contratto, ovvero qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri contratti che il Fornitore ha in corso con l'Azienda, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di addebito da parte dell'Azienda stessa. L'Azienda può comunque rivalersi sulla fideiussione rilasciata per garanzia.

ART. 26 - CORRISPETTIVI

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda sono corrispondenti ai test eseguiti mensilmente e attestati dalla strumentazione.

Tutti i predetti corrispettivi riferiscono sono comprensivi di tutti gli oneri relativi a:

- rischio per eventuali danni o rotture (non dolose) dell'attrezzatura sia durante il trasporto che la sosta presso i locali destinati all'installazione;
- assicurazione per danni a terzi, furto e incendio;
- manutenzione periodica e totale dell'attrezzatura (preventiva, correttiva e straordinaria) del tipo "Full Risk";
- verifica della rispondenza dell'attrezzatura alle norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza;
- adeguamento dell'attrezzatura alle norme vigenti;
- up-grade del sistema;
- spese di trasporto, installazione, verifica di conformità e materiale d'uso per le operazioni di verifica di conformità comprensive, inoltre, di eventuali oneri dovuti a sostituzione dell'apparecchiatura qualora dovesse risultare difettosa con altra avente identiche caratteristiche, con esclusione dei soli materiali di consumo;
- disinstallazione, imballo e trasporto dell'attrezzatura fornita al termine del contratto di locazione;
- corsi di formazione / addestramento del personale dipendente;

- reagenti, materiale di consumo, calibratori e controlli e quanto necessario per l'esecuzione dei test.
- tutti gli ulteriori servizi proposti in sede di offerta.

ART. 27 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a **verifica periodica di conformità** (art. 312 del DPR 207/2010) al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Il Direttore dell'Esecuzione effettua la verifica di conformità, in corso di esecuzione del contratto, almeno **una volta all'anno** in presenza della ditta fornitrice e di un tecnico utilizzatore della strumentazione in service.

Alla scadenza del contratto, la verifica finale di conformità verrà conclusa non oltre 30 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Della verifica di conformità è redatto processo **verbale** sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.

ART. 28 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario s'impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto aggiudicato, del quale comunica, in sede di sottoscrizione del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, L.136/2010, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Il Fornitore, inoltre, si impegna, in caso di variazioni sul conto corrente o sulle persone delegate ad operarvi, a comunicare all'Azienda le variazioni entro 7 giorni dal loro verificarsi.

Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovrà necessariamente essere eseguito dall'appaltatore, ai sensi della legge 136/2010, sul conto corrente dedicato.

L'appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l'inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall'applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o subcommittenti.

ART. 29 - TERMINI DI PAGAMENTO E INTERESSI MORATORI

Il pagamento delle fatture, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all'Azienda, ai sensi della normativa vigente, previo verbale positivo di collaudo.

In particolare, la fatturazione dovrà essere effettuata trimestralmente e posticipatamente rispetto all'esecuzione del servizio.

Il Fornitore, a fronte dell'ordinativo, deve emettere un unico documento di pagamento (fattura) secondo la legge IVA, comprendente tutti i DDT emessi, intestato a _____, via _____ città - P. IVA _____

La stessa fattura dovrà riportare:

- indicazione dell'atto deliberativo di aggiudicazione;
- indicazione dei Documenti di Trasporto relativi alle consegne eseguite.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 D. Lgs 231/02, salvo diversi accordi con il Fornitore.

I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati su:

istituto di credito	n. c/c	IBAN	ABI	CAB

I soggetti delegati ad operare su tali conti sono:

Nominativo	Ruolo aziendale	Codice Fiscale

In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche alla Azienda. In difetto di tale notificazione la Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti sul conto sopracitato.

L'Azienda può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 del Codice Civile). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

ART. 30 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli atti da questo richiamati l'Aggiudicatario ha prestato apposita garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, valida per tutta la durata del contratto, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, fino a concorrenza della somma di Euro () /00) che si allega al presente atto.

La Azienda:

- a) ha il diritto di valersi della cauzione per il completo adempimento e le eventuali maggiori spese sostenute per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto;
- b) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi derivanti dal Contratto;
- c) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
- d) può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto od in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Azienda abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto.

La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'Impresa obbligata in base all'art. 1944 del c.c. e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% (pari all'5% del valore del Contratto aggiudicato) qualora all'Operatore Economico sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter fruire di tale beneficio, se non già evidenziato in sede di offerta, l'Operatore Economico deve debitamente segnalare, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti (art. 93, comma 7 e art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), unendo la certificazione in copia conforme a firma del Legale Rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000.

Lo svincolo della cauzione segue, nei limiti del 80% della somma originariamente garantita, con cadenza annuale a seguito di comunicazione di avvenuta esecuzione del Contratto rilasciata da questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Per ciascun anno di durata contrattuale è previsto lo svincolo del 15%.

ART. 31 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il Fornitore è tenuto comunicare all'Azienda le ditte titolari di subContratto, l'importo del Contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

da inserire se il subappalto non è stato richiesto in sede di offerta:

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e nel pieno rispetto dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. si riserva di affidare in subappalto le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definite.

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Azienda, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.

Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Azienda, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del *Contratto di subappalto* e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, Consorzio o società.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l'Azienda Capofila non autorizzerà il subappalto.

L'Azienda non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo in ogni caso l'applicazione del disposto degli artt. 4 e 5 del regolamento di attuazione del Codice degli Appalti .

Resta fermo in ogni caso l'obbligo per l'appaltatore di inviare, nei termini legislativamente previsti, le fatture quietanzate dei subfornitori (art. 105).

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

ART. 32 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento da parte del Fornitore, in relazione a quanto disposto al punto 9 (verifiche e penali) e più precisamente dopo tre contestazioni scritte per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni contrattuali o qualora l'ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per inadempienze superi il 5% del valore della fornitura l'Azienda avrà la possibilità di risolvere il Contratto, con semplice comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore a mezzo raccomandata A/R o PEC.

In ogni caso, ai sensi degli artt. 1218 e 1454 cc, l'Azienda, a fronte di qualsiasi inadempimento del Fornitore, intimare, a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC la piena e completa esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente Contratto, nel termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della diffida, trascorso inutilmente il quale il Contratto si intenderà risolto di diritto.

ART. 33 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente Contratto si risolverà di diritto al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- 1) Perdita da parte del Fornitore dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti pubblici;
- 2) Accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Azienda subentrante, qualora si verificasse una variazione soggettiva.
- 3) Mancato reintegro della cauzione definitiva;
- 4) Irregolarità del DURC nelle verifiche in corso per l'attestazione della corretta esecuzione del Contratto, di liquidazione e pagamento delle fatture.
- 5) Violazione da parte del Fornitore degli obblighi derivanti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 6) Subappalto non autorizzato.
- 7) Cessione del Contratto.

Costituirà inoltre causa espressa di risoluzione del Contratto la presentazione, in corso di esecuzione, di DURC irregolare per due volte consecutive, previa espressa contestazione e concessione di un termine non inferiore a quindici giorni per eventuali controdeduzioni.

Analogamente, in caso di DURC negativo presentato per due volte consecutive dal subappaltatore, l'Azienda, previa contestazione e concessione di un termine non inferiore a 15 giorni per eventuali controdeduzioni, dichiarerà decaduta l'autorizzazione al subappalto di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In questo caso l'Azienda si riserva di provvedere in via sostitutiva al saldo delle partite in essere ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 207/2010).

ART. 34 - OBBLIGHI PER IL FORNITORE IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Con la risoluzione del Contratto sorge in capo all'Azienda l'individuazione del nuovo Fornitore. Al Fornitore inadempiente verranno addebitate le spese sostenute per l'inadempimento.

Le somme dovute a titolo di inadempimento verranno trattenute sui crediti in essere del Fornitore al momento dell'inadempimento o prelevate dal deposito cauzionale in relazione alla quota di inadempimento, fatto salvo il diritto di agire per eventuali maggiori danni subiti.

Per quanto non espressamente previsto in questo articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

ART. 35 - RECESSO DAL CONTRATTO

La facoltà di recedere si intende esercitata ora per allora, salvo espressa comunicazione scritta, da inviarsi entro **un mese** dalla scadenza del Contratto, con la quale l'Azienda accertata la presenza delle condizioni che consentono la prosecuzione del Contratto, comunica la sua espressa volontà di proseguire nell'esecuzione del Contratto fino alla sua naturale scadenza.

Il recesso verrà esercitato con l'invio di lettera **raccomandata a.r.** o messaggio di **Posta Elettronica Certificata** e decorrerà dal momento del ricevimento della comunicazione.

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di recedere dal Contratto con semplice preavviso di 30 giorni, senza che l'Impresa aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione del presente Contratto di rinunciare nel caso di aggiudicazione di **gare regionali** o di **convenzioni Consip** per la fornitura di cui al Capitolato Tecnico.

35.1 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Azienda ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In ogni caso, l'Azienda potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o pec.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART. 36 - RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Operatore Economico Aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento del Contratto e della perfetta riuscita della fornitura. A tal fine dovrà adottare durante l'esecuzione della fornitura tutte le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo dello stesso e conseguente responsabilità a suo esclusivo carico. Pertanto è fatto obbligo

all'Aggiudicatario di mantenere l'Azienda sollevata e indenne da ogni responsabilità civile derivante dall'esecuzione del Contratto, per danni di qualsiasi specie che, comunque, derivassero a persone o a cose e per eventuali conseguenti richieste di risarcimento danni nei confronti della stessa Azienda.

Le controversie insorte non esimono l'Operatore Economico Aggiudicatario dall'esecuzione del Contratto: ogni arbitraria interruzione delle prestazioni è ritenuta contraria alla buona fede e l'Aggiudicatario è considerato responsabile di eventuali danni causati all'Azienda, portatrice di interessi collettivi da tutelare e garantire, in dipendenza dell'interruzione.

ART. 37 - FALLIMENTO DEL FORNITORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del Fornitore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.

Qualora il Fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Azienda proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il Fornitore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Azienda ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Azienda si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 38 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese conseguenti e inerenti il Contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 39 - RESPONSABILE ESECUZIONE CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto è il **dott. [REDACTED]** con il compito di rapportarsi con il Fornitore al fine della corretta esecuzione del presente Contratto e della applicazione delle vigenti normative in materia di esecuzione del contratto, ivi inclusa la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto si rapporterà con il Responsabile del Procedimento, per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell'eventuale contenzioso.

ART. 40 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si precisa i dati personali forniti dalla ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l'Azienda per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Il titolare del trattamento è l'Azienda; il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'esclusione dalla gara.

Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs citato. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine nonché la logica, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali dati potranno essere comunicati dall'Azienda a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.

ART. 41 - FORO E CLAUSOLE FINALI

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra l'Operatore Economico e l'Azienda per le specifiche attività e l'esecuzione degli obblighi contrattuali, è competente in via esclusiva il Foro di _____.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si fa riferimento disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, nonché alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.